

Common Reporting Standard (CRS)

Foglio illustrativo per la clientela

Introduzione

Nell'ambito di un'azione globale tesa ad aumentare la trasparenza fiscale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo Economico («OCSE») ha introdotto un nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale («AEOI»), il cosiddetto Common Reporting Standard («CRS»).

Come funziona il CRS?

Il CRS regola lo scambio automatico su base annuale di informazioni sui conti finanziari tra le giurisdizioni aderenti. Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione devono fornire le informazioni alle autorità fiscali del proprio Paese, le quali provvederanno ad inoltrarle alle rispettive autorità fiscali all'estero.

Chi si scambierà i dati?

Tutti i principali centri finanziari si sono impegnati ad introdurre il CRS. Tuttavia, lo scambio di informazioni tra due giurisdizioni partecipanti avverrà effettivamente soltanto se entrambe hanno espressamente acconsentito di farlo.

Qual è il ruolo della bank zweiplus?

Poiché la bank zweiplus si trova in una giurisdizione partecipante e risponde ai requisiti di istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, le sarà chiesto di ottemperare a tali obblighi di comunicazione.

Quando entrerà in vigore il CRS?

Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione in Paesi che hanno tempestivamente introdotto il CRS (i cosiddetti «early adopters») hanno trasmesso le rispettive informazioni, per la prima volta, nel 2017 relativamente all'anno di calendario 2016. Gli Stati della «seconda ondata» (come la Svizzera) procederanno in questo senso nel 2018 per l'anno di calendario 2017. Le autorità fiscali locali trasferiranno successivamente questi dati ai rispettivi Stati partner.

Chi sarà oggetto di comunicazione?

Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione riferiranno informazioni riguardanti tutte le persone nelle giurisdizioni partner passibili di informazione, p. es. titolari di conto che siano persone fisiche oppure entità, come anche persone addette al controllo di

cosiddette entità non finanziarie passive («Passive NFEs»); aventi diritto economico, disponenti (settlors), fiduciari, beneficiari, protettori, fondatori, partner e qualsiasi altra persona esercitante controllo effettivo e decisivo su un'entità.

Quali dati saranno oggetto di scambio?

Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione dovranno fornire le seguenti informazioni su ciascuna persona passibile di informazione:

- Nome, indirizzo e giurisdizione/i di residenza fiscale
- Codice fiscale (se esistente)
- Data di nascita delle persone fisiche
- Luogo di nascita delle persone fisiche (serchiesto dalla legge locale)
- Data di incorporazione di entità giuridiche
- Ruolo delle persone addette al controllo di entità non finanziarie passive
- Tipo di titolare di conto (entità giuridiche)
- Numero di conto
- Saldi dei conti alla fine dell'anno
- Importo lordo di interessi, dividendi e altri redditi
- Corrispettivi lordi delle vendite e dell'ammortamento di beni finanziari
- Nome e codice di identificazione delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione

Occorre il benessere del cliente allo scambio di informazioni?

No, per la Legge svizzera lo scambio di informazioni è un obbligo legale cui sottostanno le istituzioni finanziarie su base annuale.

A quale scopo saranno utilizzati i dati?

Gli Stati partecipanti possono sfruttare essenzialmente i dati solo per le finalità previste nel relativo trattato internazionale applicabile su cui si basa il CRS. Per esempio, per assicurare una tassazione adeguata dei valori patrimoniali e/o degli utili ai sensi delle leggi e delle disposizioni locali di volta in volta valide.

Quali sono i diritti del cliente?

I clienti, tra l'altro, hanno la possibilità di procurarsi informazioni dettagliate sui dati scambiati e/o di pretendere, nel caso di dati scorretti, una correzione dell'informazione.

Vi è conformità tra il CRS e le disposizioni svizzere che regolano il segreto bancario sui clienti?

Sì, il CRS rispetta il segreto bancario svizzero. Comunque le banche svizzere e i relativi collaboratori al di fuori del CRS restano vincolati al segreto bancario svizzero in riferimento ai rispettivi clienti e conti.

Vi sono ripercussioni del CRS su altri regolamenti fiscali?

L'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'Unione europea e l'accordo sull'imposta liberatoria con la Gran Bretagna e l'Austria non sono più in vigore dal primo gennaio 2017. Un'ultima notifica dopo tali accordi ha avuto luogo nel 2017.

Cosa devono fare i clienti?

Suggeriamo ai clienti di interpellare i propri consulenti fiscali in loco al fine di verificare eventuali impatti del CRS. E' probabile che a tempo debito sarà chiesto alla banca zweiplus di contattare i propri clienti al fine di raccogliere altre informazioni e ulteriore documentazione.

Dove è possibile ottenere altre informazioni sul CRS?

- Un quadro generale è offerto dal portale AEOI dell'OCSE: www.oecd.org/tax/transparency/automatic-exchange-of-information
- La Segreteria di Stato svizzera per gli affari finanziari internazionali – SIF – fornisce un elenco aggiornato degli Stati partner: www.sif.admin.ch/sif/it/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html
- L'Associazione Bancaria Svizzera ha pubblicato un filmato che illustra nei dettagli il funzionamento del processo: www.swissbanking.org/en/topics/current-issues/aeoi

Avvertenza legale: Il foglio illustrativo contiene risposte semplificate alle domande più frequenti riguardanti lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale («AEOI»). Solo il CRS per lo scambio automatico di informazioni nelle questioni fiscali dell'OCSE, i relativi commenti e le leggi rilevanti e ulteriori regolamentazioni sono vincolanti a tutti gli effetti. Il presente foglio illustrativo, comprese relative spiegazioni scritte oppure orali, non è da intendersi come consulenza fiscale. Se necessario, i Clienti dovranno contattare consulenti fiscali qualificati.